

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO COMUNICATO STAMPA













Roma, 23 settembre 2016

CORTE FEDERALE D'APPELLO

IV SEZIONE

RIUNIONE VENERDÌ 23 SETTEMBRE 2016

1. Ricorso SIG. GROSSI FABIO

avverso le sanzioni:

- inibizione di mesi 7;
- ammenda di € 18.000,00 inflitte al reclamante seguito deferimento del Procuratore Federale per violazione di cui all'art. 1bis comma 1 C.G.S., all'art. 19, comma 2 del Regolamento Agenti di calciatori vigente all'epoca dei fatti, nonché all'art. 93, comma 1 N.O.I.F. - (nota n. 12987/793 pf12-13 AM/SP/am del 13.5.2016) (Delibera del Tribunale Federale Nazionale - Sezione Disciplinare Com. Uff. n. 7/TFN del 22.7.2016)

2. Ricorso SIG. MAURIZIO DE GIORGIS

avverso le sanzioni:

- inibizione di mesi 5;
- ammenda di €12.000,00,

inflitte al reclamante seguito deferimento del Procuratore Federale per le violazioni dell'art. 1 bis, comma 1, C.G.S. in relazione all'art. 15, commi 1, 2 e 10, del Regolamento Agenti di calciatori in vigore dall'1.2.2007 al 7.4.2010, (nota n.12987/793 pf12-13/AM/SP/ma del 13.05.2016) (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare - Com. Uff.

La C.F.A., riuniti preliminarmente i ricorsi nn. 1 e 2, **RINVIA** per la sola camera di consiglio.





FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

*1934 *1938 *1982 *2006

COMUNICATO STAMPA











n. 7/TFN del 22.7.2016)

